

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 082/CSA– RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2016

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Cesare Persichelli, Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. DE VINCENTI ROCCO SEGUITO GARA DI PRIMAVERA TIM CUP, JUVENTUS/FIORENTINA DEL 10.2.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 153 dell'11.2.2016)

La società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 153 dell'11.2.2016, con la quale, a seguito della gara di primavera TIM CUP Juventus/Fiorentina del 10.2.2016, è stata inflitta al tesserato della stessa società signor Rocco De Vincenti (Dirigente) la seguente sanzione:

- squalifica per 1 giornata effettiva di gara "*per avere, al 37° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario*".

La reclamante, col ricorso presentato, ha chiesto di annullare la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al signor Rocco De Vincenti sostenendo che il comportamento tenuto dallo stesso non era stato di gravità tale da giustificare la predetta sanzione.

Difatti, sostiene che il signor De Vincenti non abbia rivolto parola ad alcun calciatore avversario, essendosi limitato unicamente a recuperare la sfera di giuoco da terra (trattandosi di Torneo Primavera non vi sono raccattapalle) nella zona posta vicino alla panchina della Fiorentina, ove in quel momento si trovava il giocatore della squadra avversaria (fuori dalla linea di giuoco mentre effettuava il riscaldamento), il quale si asteneva dal restituirla.

La Corte, esaminati gli atti, e valutati i fatti come effettivamente accaduti e riportati nel rapporto del Direttore di gara, e sentito inoltre l'arbitro in merito all'esatto svolgersi di quanto accaduto, ritenendo che il fatto minaccioso possa essere sminuito nella sua portata reale, accoglie in parte il reclamo proposto e commuta la sanzione inflitta in ammonizione con diffida.

Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina, commutando la sanzione inflitta al sig. De Vincenti Rocco nell'ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)

Al termine della gara Fiorentina/Inter del 14.2.2016, il calciatore Geoffrey Kondogbia, in segno di protesta nei confronti dell'Arbitro, rivolgeva allo stesso un palese e prolungato applauso.

Tale condotta veniva così refertata dal Direttore di Gara: *“al termine della gara sul terreno di gioco si avvicinava il numero 7”* (della soc. Inter) *“Kondogbia Geoffrey che mi applaudiva in modo plateale ed ironico per circa 10 secondi”*.

Sulla base di questo rapporto, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016, infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

Avverso il detto provvedimento proponeva tempestivo reclamo la soc. Inter, deducendo l'evidente disparità di trattamento fra la squalifica come sopra inflitta al proprio calciatore e le sanzioni che il medesimo Giudice Sportivo aveva adottato, in precedenti occasioni, nei confronti di altri atleti, colpevoli della medesima infrazione, ma sanzionati con la squalifica per una sola giornata.

Sulla base di queste deduzioni di raffronto, la reclamante ha chiesto congrua riduzione della squalifica irrogata al Kondogbia, da mutarsi in pena pecuniaria, ovvero in una sola giornata.

A parere della Corte la doglianza è fondata e va accolta, limitatamente alla richiesta formulata in via alternativa e subordinata.

In effetti, l'applauso ironico al direttore di gara è stato perlopiù qualificato, dagli Organi della giustizia sportiva, in particolare con le decisioni richiamate in reclamo, quale condotta irrispettosa, attenuando, tuttavia, la relativa sanzione, come dimostrano, in particolare, i precedenti relativi al calciatore Keita (Com. Uff. n. 180 del 17.5.2015), nell'occasione capitano della squadra, ovvero Vidic (Com. Uff. n. 31 del 1.9.2014), sanzionato per applauso ironico e plateale.

La Corte ritiene, pertanto, sussistendone i presupposti, di poter adeguare l'impugnata sanzione a quelle inflitte in relazione a identiche condotte antiregolamentari e pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, lo accoglie come da dispositivo.

Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale di Milano, riduce la sanzione inflitta al calc. Kondogbia Geoffrey alla squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO SIG. PAPA CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.3.2106 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/SAVONA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016)

Con preannuncio e reclamo tempestivamente introdotti, il sig. Christian Papa, tesserato quale Direttore Sportivo del Savona FBC S.r.l., ha reclamato avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016, con la quale veniva inflitta nei confronti del reclamante la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività federale fino all'8.3.2016 *“per comportamento offensivo verso un Assistente arbitrale durante la gara”*.

A motivo della proposta impugnazione, il ricorrente, dopo aver (irrilevantemente) eccepito la palese discrasia fra il soggetto passivo indicato negli atti di gara e quello individuato dal Giudice

Sportivo, sostanzialmente denunciava l'inadeguatezza della sanzione inflitta, soprattutto in relazione a precedenti sanzioni inflitte ad altri tesserati, colpevoli delle medesime infrazioni.

Sulla base di queste argomentazioni il reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata nella misura di giustizia.

L'appello appare fondato nei termini di cui appresso, e va pertanto accolto.

Come sopra osservato, la discrasia lamentata in ricorso è manifestamente irrilevante in quanto le espressioni pronunciate dal ricorrente erano effettivamente rivolte all'Arbitro della gara che, tuttavia, non le aveva udite, mentre gli erano state segnalate dall'Assistente, determinando, come risulta dal relativo referto, la comunicazione del secondo al primo e, quindi, l'espulsione del Papa.

Passando, però, al merito del reclamo, è vero che condotte simili, se non più gravi di quella di cui presente procedimento, sono state sanzionate in misura ridotta, con riguardo sia a quelle aventi carattere intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara, che a quelle in cui venivano pronunciate, sempre nei loro confronti, parole o frasi ingiuriose ovvero gravemente irrispettose.

Nella fattispecie, l'espressione sanzionata appare limitatamente irrispettosa, sia perché soltanto sollecitatoria nei confronti dell'Arbitro a svolgere più attentamente il proprio compito, sia perché la persona contro la quale era diretta nemmeno l'ha percepita.

Per questi motivi la C.S.A., I Sez., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Papa Christian, riduce la sanzione dell'inibizione a tutto il 27.2.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAMPIRISI MARIO SEGUITO GARA PESCARA/VICENZA DEL 12.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 16.02.2016)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 16.2.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Mario Sampirisi, tesserato con la Società Vicenza calcio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in seguito alla gara Pescara/Vicenza del 12.2.2016 *“per avere commesso un intervento falloso su un suo avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere al 39° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente espressioni irrispettose”*;

- **Esaminato** il reclamo presentato in data 23.2.2016, proposto dalla predetta dalla Società Vicenza Calcio S.p.a., e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** il rapporto del direttore di gara registra che al 39° del secondo tempo il giocatore con la maglia contrassegnata dal n. 31 del Vicenza, Mario Sampirisi, veniva espulso *“perché sgambettava un avversario interrompendo una chiara occasione da rete”* e che nel rapporto dell'assistente Signor Disalvo è testualmente rappresentato che *“al 39° del secondo tempo il Sig. Sampirisi Mario a seguito dell'espulsione, mentre usciva dal terreno di giuoco diretto verso gli spogliatoi guardandomi urlava “svegliatevi non state capendo un c..., mentre scendeva nel tunnel assestava due pugni alle protezioni non arrecando danni”*;

- **Tenuto conto che** nel reclamo la Società premette che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore della stessa, atteso che oggetto della reprimenda *“erano i suoi compagni di squadra, che evidentemente non riteneva concentrati a sufficienza in un momento particolarmente concitato della gara, che stava volgendo al termine”* (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto);

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dai referti del direttore di gara e dell'assistente che, in base alle norme del C.G.S. e per costante avviso di questa Corte, assumono forza fidejacenti in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato all'assistente frasi la cui valenza irrispettosa ed irrispettosa non può essere revocata, in effetti, in dubbio nella sua portata oggettiva, essendo esse rivolte direttamente allo stesso, oltre che ai colleghi Ufficiali di gara, guardandolo

direttamente nel pronunciare le medesime frasi riportate nel referto, come è in quest'ultimo atto puntualmente segnalato;

- *Ritenuto, quindi, che*, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, invero particolarmente mite e tenue per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Vicenza è stata inflitta la sanzione della squalifica per una giornata di campionato in ragione della espulsione subita al 39° del secondo tempo e solo una seconda giornata di squalifica per avere effettivamente rivolto all'assistente frasi sicuramente irrispettose, per come è documentalmente dimostrato; cosicché il ricorso, in definitiva, va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio di Vicenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio